

**Documento per la consultazione**

**AGGIORNAMENTI DELLE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI  
INTERMEDIARI VIGILATI**

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le proposte di modifica alle seguenti Circolari: Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”; Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”; Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”; Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”; Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, alla Banca d'Italia:

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it); oppure
- in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail: [servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it).

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati, in tutto o in parte, oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

**Febbraio 2021**

## 1. PREMESSA

Il documento sottopone a consultazione le bozze di aggiornamento delle segnalazioni di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati.

Gli interventi di modifica sono finalizzati a:

- a) allineare la rappresentazione segnaletica di alcune categorie di attività finanziarie (i depositi a vista verso banche e banche centrali e i crediti *impaired* acquisiti e originati) a quanto già previsto per le segnalazioni armonizzate europee (FINREP);
- b) integrare gli schemi segnaletici con l'introduzione di alcune nuove voci volte a soddisfare esigenze di vigilanza micro e macro-prudenziale (per le banche, dettagli informativi aggiuntivi sulla qualità del credito; per gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, informazioni necessarie per la verifica del limite all'assunzione di partecipazioni e immobili prevista dalla disciplina prudenziale);
- c) rivedere alcuni dettagli informativi per meglio allinearli al quadro normativo comunitario di riferimento (MIFID II, ITS *on supervisory reporting*) e agli sviluppi intervenuti nell'ambito dell'intermediazione finanziaria;
- d) aggiornare i riferimenti alla disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza presenti nelle disposizioni relative alle attività deteriorate a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 14/2019 che abroga la vigente Legge Fallimentare <sup>(1)</sup>.

Le proposte di modifica di cui al punto a) e quelle al punto b) previste per le banche, che presentano margini di discrezionalità, sono sottoposte ad un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in concomitanza del periodo di consultazione. Le altre modifiche non sono state oggetto di AIR in quanto: 1) risultato di un processo di integrazione dei vari *framework* esistenti in ambito segnaletico volto ad evitare duplicazioni e costi aggiuntivi; 2) sono cambiamenti che non presentano margini di discrezionalità; 3) costituiscono informazioni necessarie alla verifica dell'applicazione di limiti prudenziali.

Al fine di continuare a garantire l'allineamento tra le informazioni richieste nelle segnalazioni di vigilanza e quelle presenti nel bilancio, si fa presente che le modifiche oggetto del presente documento di consultazione verranno riproposte con le medesime modalità e secondo i medesimi dettagli in occasione del prossimo documento di consultazione sull'aggiornamento dei bilanci delle banche e degli altri intermediari vigilati, che sarà pubblicato presumibilmente nel corso del 2021.

## 2. MODIFICHE AGLI SCHEMI SEGNALETICI

### *Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”*

Nella parte B delle “Avvertenze Generali” vengono:

- con riferimento alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate, aggiornati i riferimenti alla procedura di gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevista dal D.Lgs.

---

<sup>1</sup> Il decreto legislativo 14/2019 prevede l'abrogazione della legge fallimentare e un'integrale riscrittura delle regole, disciplinando, in un quadro normativo unitario, sistematico e organico, la crisi e l'insolvenza di qualsiasi debitore operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici (art. 2, comma 1, lett. e, legge-delega n. 155/2017). Il decreto mantiene in vita tutti gli istituti preesistenti, mutandone tuttavia in alcuni casi sostanzialmente il regime: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, piani attestati di risanamento, convenzione di moratoria, procedura fallimentare. Tra le novità del decreto, viene introdotta una “procedura unica per l'accertamento della crisi e dell'insolvenza”.

14/2019;

- fornite indicazioni sul trattamento di alcune esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito (“*impairment*”). In particolare viene specificato che:
  - i) i “depositi a vista verso banche” e i “depositi a vista verso banche centrali”, classificati in bilancio nella voce “cassa e disponibilità liquide”, rientrano nella categoria delle esposizioni per cassa;
  - ii) le “esposizioni creditizie *impaired* acquisite o originate” non rientrano nella ripartizione delle esposizioni per stadi di rischio di credito.

Nella parte D delle “Avvertenze Generali”, con riferimento alla segnalazione finanziaria armonizzata, l’esigenza di ulteriori dettagli informativi riguardanti i trasferimenti tra stadi di rischio di credito per un più attento monitoraggio del rischio di credito richiede l’introduzione di un ulteriore modello del FINREP - F12.02 “Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)” - previsto dall’Allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1443/2017, che va ad aggiungersi al set minimo di informazioni armonizzate “Segnalazione finanziaria armonizzata semplificata” attualmente richiesto a tutte le banche italiane ad esclusione di quelle significative non facenti parte di un gruppo vigilato significativo, per le quali è prevista la trasmissione dell’intero schema segnaletico “FINREP”.

Con riferimento, infine, agli schemi segnaletici non armonizzati viene:

- modificato il dominio della variabile “portafoglio contabile” con l’introduzione di un ulteriore valore: “cassa e disponibilità liquide”, per le seguenti sottosezioni: II.1 (voci: 58360; 58366); III.4, Parte 2 (voci: 41062; 41063; 41065; 41066; 41059 e 41097); III.7 (voce 40993); III.8, Parte 1 (voci: 40854; 40855; 40856 e 40857);
- modificato il dettaglio informativo dei finanziamenti e degli interessi su finanziamenti, ripartiti per forma tecnica, fornendo evidenza separata ai depositi a vista verso banche ed introducendo un dettaglio sui depositi a vista verso banche centrali per le seguenti sottosezioni: II.1 (voce 58360); III.4, Parte 2 (voce 41065); III.7 (voce 40993);
- eliminata l’informativa sul servizio esattoriale non più svolto dagli intermediari per le seguenti sottosezioni: II.4, Parte 2 (voci: 58810; 58820; 58837); II.5 (voci: 5258; 5274); III.4, Parte 4 (voce 40822); III.7 (voce 40985);
- modificato il dominio della variabile “stadi di rischio di credito” con l’introduzione di un ulteriore variabile: “*impaired* acquisite o originate” per le seguenti sottosezioni: III.2 (voci: X40610; 40612); III.4 (voci: 41061; 41062; 41063); III.5 (voci: 40879; 40883; 40887; 40889); III.6 (voci: 40941; 40947; 40951; 40953);
- eliminata la forma tecnica dei depositi a vista dalle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato per la voce X40610 della sottosezione III.2;
- precisato che nelle variazioni delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive verso banche sono incluse, tra l’altro, le esposizioni a vista verso banche e banche centrali, classificate in bilancio nella voce “cassa e disponibilità liquide” (sottosezione III.4, Parte 2, voci: 41076; 41084; 41086);
- eliminate le voci relative alle attività finanziarie *impaired* acquisite e originate per le seguenti sottosezioni: III.4, Parte 2 (voci: 40692; 40694; 40696; 40698; 41098; 41099; 41110); III.5 (voci: 40881; 40885); III.6 (voce 40949);

- modificato il dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive eliminando quanto già richiesto nelle segnalazioni finanziarie armonizzate (FINREP) e mantenendo l'evidenza separata dei proventi derivanti dai servizi di investimento previsti dalla MIFID II, per le seguenti sottosezioni: III.5 (voce X40864) e III.6 (voce X40924);
- introdotta apposita sottovoce sui depositi a vista verso banche e banche centrali nelle rettifiche e riprese di valore delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e negli interessi attivi, per le seguenti sottosezioni: III.5 (voce 40879) e III.6 (voci: 40920 e 40941);
- introdotte nuove richieste informative su:
  - i) rettifiche e riprese di valore relative ai software per le seguenti sottosezioni: III.5 (voce XXX04) e III.6 (voce XXX05);
  - ii) unità operanti all'estero per allinearle al FINREP (sottosezione III.8, Parte 2, voci: XXX06; XXX07; 24108.X01);
  - iii) qualità del credito ed in particolare sui dati di flusso relativi agli ingressi da attività finanziarie acquisite o originate oggetto di trasferimento tra stadi di rischio di credito e alle attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate non trasferite ad altro stadio di rischio di credito (sottosezione III.4, Parte 2; voci: XXX01; XXX02; XXX03).

***Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”***

Vengono recepite le modifiche apportate nelle Avvertenze Generali, Parte B, delle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali delle banche di cui alla Circolare n. 272.

Con riferimento agli schemi segnaletici non armonizzati viene:

- modificato il dominio della variabile “portafoglio contabile” con l'introduzione di un ulteriore valore: “cassa e disponibilità liquide”, per le seguenti sottosezioni: II.1, Parte 2 (voci: 36198; 36200; 41059) e II.2, Parte 5 (voce 36338);
- modificato il dettaglio informativo relativo alle forme tecniche fornendo apposita evidenza separata ai depositi a vista verso banche ed introducendo un dettaglio sui depositi a vista verso banche centrali per la voce 36332 “Finanziamenti ripartiti per forma tecnica” della sottosezione II.2, Parte 5;
- modificato il dominio della variabile “stadi di rischio di credito” con l'introduzione di un ulteriore variabile: “*impaired* acquisite o originate” per le seguenti sottosezioni: II.1, Parte 2 (Voci: 36196; 36198; 36200) e II.2, Parte 3 (voci: X40610 e 40612);
- eliminata la forma tecnica dei depositi a vista dalle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato per la voce X40610 della sottosezione II.2, Parte 3;
- precisato che nelle variazioni delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive verso banche sono incluse, tra l'altro, le esposizioni a vista verso banche e banche centrali, classificate in bilancio nella voce “cassa e disponibilità liquide” (sottosezione II.2, Parte 3, voci: 36488; 36236; 36483);
- eliminate le voci relative alle attività finanziarie *impaired* acquisite e originate nella sottosezione II.2, Parte 3 (voci: 40692; 40694; 40696; 40698; 41098; 41099);
- introdotte nuove richieste informative sui dati di flusso relativi ingresso agli ingressi da

attività finanziarie acquisite o originate oggetto di trasferimento tra stadi di rischio di credito e alle attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate non trasferite ad altro stadio di rischio di credito (sottosezione II.1, Parte 2; voci: XXX01; XXX02; XXX03).

***Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”***

Le “Avvertenze Generali” vengono modificate in linea con quanto proposto per le banche.

Con riferimento agli schemi segnaletici viene:

- modificato il dominio della variabile “portafoglio contabile” con l’introduzione di un ulteriore valore: “cassa e disponibilità liquide”, per le seguenti voci della sottosezione II.8: 52373; 52441; 52445; 52449; 52395;
- modificato il dettaglio informativo della voce X52009 “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche”, sottosezione I.1, relativo alle forme tecniche “conto correnti e depositi vincolati”, fornendo evidenza separata ai depositi (rinominati “depositi a scadenza”) ed eliminando quelli a vista verso banche classificati in bilancio nella voce “cassa e disponibilità liquide”;
- modificato il dominio della variabile “stadi di rischio di credito” con l’introduzione di un ulteriore variabile: “*impaired* acquisite o originate” per le seguenti sottosezioni: II.4 (voce 52271); II.8 (voci: 52371; 52373; 52443; 52445; 52447; 52449; 52455; 52457; 52481; 52485; 52489); II.9 (voci: 46164; 46166; 46168);
- precisato che nelle variazioni delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore complessive verso banche, nonché nelle esposizioni creditizie lorde: ripartizione economica e territoriale, sono incluse, tra l’altro, le esposizioni a vista verso banche e banche centrali, classificate in bilancio nella voce “cassa e disponibilità liquide” (sottosezione II.8, voci: 52425; 52475; 52479; 52393);
- eliminate le voci relative alle attività finanziarie *impaired* acquisite e originate per le seguenti sottosezioni: II.8 (voci: 52451; 52453; 52483; 52487); II.9 (voci: 46158; 46172; 46174; 46176; 46182); III.2 (voci: 52546 e 52550);
- introdotta nuova richiesta informativa di dettaglio nel valore netto e nelle rettifiche di valore delle attività immateriali per i software (sottosezioni I.1, voce 52024 e III.1, voce 52517);
- introdotto esplicito rinvio al bilancio per le voci della sottosezione II.8, relative alle variazioni delle esposizioni creditizie lorde e delle rettifiche di valore, che corrispondono agli schemi previsti nella parte D del Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” (52403; 52405; 52407; 52409; 52413; 52417; 52461; 52463; 53465; 52467; 52469; 52471);
- modificato il dettaglio informativo della voce 46164 “Altre informazioni sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche”, sottosezione II.9, relativo alle forme tecniche “conto correnti e depositi vincolati”, fornendo evidenza separata ai depositi (rinominati “depositi a scadenza”);
- modificate le sottovoci della sottosezione III.2 sulle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito per i portafogli delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, attività

finanziarie classificate come attività possedute per la vendita e attività finanziarie classificate come attività operative cessate, mediante ripartizione del primo e secondo stadio di rischio di credito e introducendo apposita evidenza separata per le attività finanziarie *impaired* acquisite o originate (52540; 52542; 52544; 52547; 52548; 52551; 52557; 52561). Per le voci 52540 e 52542 è inoltre richiesta separata evidenza dei depositi a vista verso banche;

- introdotta voce sugli investimenti in immobili e O.I.C.R. immobiliari nella sottosezione II.5 per verificare il “margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili” come previsto dalla Circ. 288 (voce X58376).

***Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”***

Vengono aggiornati, nelle Avvertenze generali, i riferimenti alla disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza presenti nelle disposizioni relative alle attività deteriorate a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 14/2019.

Con riferimento agli schemi segnaletici individuali delle SIM viene:

- modificato il dettaglio informativo della voce 44111 “altre informazioni sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche”, sottosezione I.3, relativo alle forme tecniche “conto correnti e depositi vincolati”, fornendo evidenza separata ai depositi (rinominati “depositi a scadenza”);
- adeguata l’informativa richiesta per le voci relative alle commissioni attive e passive della sottosezione II.2 (43962; 43912; 44130) mediante:
  - i) ripartizione della sottovoce relativa alla “negoiazione di strumenti finanziari” nei due servizi di investimento previsti dalla MIFID II: “negoiazione per conto proprio” ed “esecuzione di ordini per conto dei clienti”;
  - ii) rinominata la sottovoce “raccolta ordini” in “ricezione e trasmissione di ordini di uno o più strumenti finanziari”;
  - iii) introdotta nuova sottovoce relativa all’attività di gestione di sistemi organizzati di negoziazione. La stessa sottovoce è stata inoltre inserita nella voce delle spese del personale (44131);
- introdotte due nuove voci relative all’attività di gestione di cui al punto iii):
  - i) numero di addetti ripartiti per dirigenti e funzionari, personale dipendente e personale non dipendente (sottosezione II.2, voce X44150);
  - ii) volumi scambiati e inoperatività del mese (sezione IV, voce X41420).

Analoghe modifiche sono state apportate negli schemi segnaletici dei gruppi di SIM per le seguenti voci: 45226 “Altre informazioni sulle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche”; 45414 “Commissioni attive”; 45324 “Commissioni passive”. La nuova informativa è limitata alla richiesta dei soli volumi scambiati relativi all’attività di gestione di sistemi organizzati di negoziazione (voce X45788).

***Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”***

Vengono effettuate nelle Avvertenze generali modifiche analoghe a quelle previste per le

segnalazioni di vigilanza degli Intermediari del Mercato Mobiliare di cui alla Circolare n. 148.

\* \* \*

Le modifiche introdotte nelle segnalazioni decorrerebbero a far tempo dalla data del 30 giugno 2021. Con riferimento agli adeguamenti riferiti alla nuova disciplina delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, la decorrenza sarebbe fissata al 1° settembre 2021 in linea con quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 23/2020, come modificato dalla L. 40/2020.